

Associazione L'ARCOBALENO ODV
Via Don Mazzucotelli, n. 7/b
Gorle (BG)
Codice Fiscale 95142290162
Partita IVA /



Al sensi dell'art. 82 c. 3 D.Lvo 117/2017
atto esente dall'imposta di registro e bollo
per adeguamenti e integrazioni normative

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 04/03/2023

Il giorno 04/03/2023, alle ore 10,00, si è riunita presso la sede sociale sita in Gorle (BG), Via Don Mazzucotelli, n. 7/b, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "L'ARCOBALENO ODV", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Donini Adele, funge da segretario/a verbalizzante sig.ra Silvia Vignati.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 D.lgs. 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del D.lgs. 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11,00__.

Il Presidente

Adele Donini

Il segretario verbalizzante

Silvia Vignati

regolato e Bollo
il 22/03/2023
al n. 539 Serie 3
con € 116,50
(ATB SILENTE)

Stampa: **PROVINCIA DI BERGAMO**
UFFICIO PROVINCIALE DI REGISTRO E BOLLO
SEZIONE PER IL TERZO SETTORE
Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Ceretta



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“L'ARCOBALENO ODV”

Art. 1 – Costituzione e denominazione.

1.1. È costituita un'organizzazione di volontariato in conformità al dettato di cui al d.lgs. 117/2017, in forma di libera associazione ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile, denominata:

“L'ARCOBALENO ODV”

di seguito chiamata “l'Associazione”.

1.2. L'Associazione è apolitica ed apartitica. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, al fine di consentire l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita dell'organizzazione.

Art. 2 – Sede.

2.1. L'Associazione ha sede legale in Gorle (BG)

2.2. Il consiglio Direttivo con sua delibera, potrà trasferire la sede legale nell'ambito del territorio comunale senza che ciò costituisca modifica statutaria. Potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

Art. 3 – Durata.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 – Scopi.

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, essa si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

- sviluppare iniziative in tutti i modi utili a favore di famiglie o singoli, italiani o immigrati, in situazioni di svantaggio economico, psicologico, fisico o sociale, per superare i rischi o le conseguenze dell'emarginazione, soprattutto per i più deboli;
- offrire supporto a favore di famiglie o singoli in situazioni di svantaggio nel soddisfacimento dei bisogni primari;
- favorire un opportuno rapporto scuola – famiglia, finalizzato alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica di giovani in situazioni di svantaggio, tramite attività educative, formative ed informative rivolte ai minori e alle famiglie;

- favorire l'integrazione, nel territorio italiano, di cittadini migranti, provenienti da paesi extracomunitari o infracomunitari in situazione di svantaggio, fornendo loro gli strumenti necessari a tal fine, quali la comprensione e l'utilizzo della lingua italiana, la conoscenza delle norme e consuetudini locali ivi vigenti e delle modalità di rapporto con le Istituzioni;
- favorire l'attuazione del principio di pari opportunità fra uomini e donne per un adeguato inserimento nei vari ambiti della società;
- promuovere una pacifica convivenza multietnica.

Art. 5 – Attività.

5.1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

5.2 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.

5 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5.4 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 6 – Associati.

6.1. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale, in modo prevalente, delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

6.2. L'Associazione è costituita da:

- associati fondatori;
- associati ordinari.

Sono associati fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono associati ordinari quelli che verranno ammessi, successivamente, dal Consiglio direttivo, a seguito di loro domanda, a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

6.3. Il numero degli associati è illimitato.

6.4. Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri. Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi dell'Associazione.

6.5. La qualità di associato non può essere acquisita a tempo determinato e non è trasmissibile.

6.6. L'Associazione assicura gli aderenti per malattie professionali, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 – Ammissione degli associati.

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati, i quali dichiarino espressamente di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle domande. L'iscrizione nel registro degli associati decorre dalla data della deliberazione predetta.

Avverso la delibera di non ammissione adottata dal Consiglio direttivo, è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, all'Assemblea degli associati, la quale decide nel corso della prima riunione convocata. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Art. 8 – Perdita della qualifica di associato.

8.1. Gli aderenti perdono la qualifica di associato a seguito di:

- recesso;
- sopravvenuta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- persistente violazione degli obblighi statutari;
- decesso.

8.2. L'esclusione per motivi diversi dalle dimissioni volontarie e dalla morte è deliberata dal Consiglio direttivo, il quale preliminarmente provvede a convocare, mediante lettera raccomandata, avanti a sé l'associato al fine di consentirgli di fornire i necessari chiarimenti.

8.2 bis Avverso la delibera di esclusione adottata dal Consiglio direttivo, è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, all'Assemblea degli associati, la quale decide entro 60 giorni. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

8.3. Gli associati che abbiano receduto o siano esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 – Diritti e doveri degli associati.

9.1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

9.2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare all'Assemblea degli associati e votare direttamente o per delega, purché in regola con il pagamento del contributo;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi istituzionali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- recedere liberamente ed in qualsiasi momento dall'Associazione.

9.3. Gli associati hanno l'obbligo di:

osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi rappresentativi dell'Associazione, secondo le competenze statutarie;

- versare il contributo annuale eventualmente determinato dall'Assemblea degli associati;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

9.4. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, è deliberato dall'Assemblea degli associati convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

9.5. Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali ulteriori eventualmente deliberate dall'Assemblea degli associati.

9.6. Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo parametri validi per tutti gli associati preventivamente deliberati dall'Assemblea degli associati. Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

9.7. L'Associazione può, peraltro, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di collaboratori esterni nei limiti posti Art. 36 del d.lgs. 117/2017, stipulando con essi contratti e assicurazioni a norma di legge.

Art. 10 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal "patrimonio" e dalle "entrate", di seguito meglio specificate, in ogni caso, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia.

10.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che dovessero pervenire all'Associazione a qualsiasi titolo;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari destinati ad incremento del patrimonio.

10.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi annuali degli associati eventualmente deliberati dall'Assemblea;
- contributi o sovvenzioni erogati dallo Stato, enti pubblici ed istituzioni pubbliche per il sostegno di determinati attività o progetti;
- contributi o sovvenzioni di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- redditi di beni immobili eventualmente pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento o fondo, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio, purché autorizzato per legge e approvato dal Consiglio direttivo.

10.3. I fondi sono depositati presso gli Istituti, enti o agenzie di credito deliberati dal Consiglio direttivo.

10.4. Ogni operazione finanziaria è disposta previa sottoscrizione del Presidente.

10.5. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11 – Bilancio.

11.1. L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

11.2. Il Consiglio direttivo deve tenere una contabilità aggiornata, con specifica menzione dei beni, contributi e lasciti ricevuti, nonché delle spese, ripartite per capitoli e voci analitiche.

11.3. Il Consiglio direttivo potrà eventualmente decidere di sottoporre la contabilità alla verifica di un esperto contabile o di un contabile appositamente incaricato.

Art. 12 – Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il tesoriere;
- il segretario.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Assemblea ordinaria.

Art. 13

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, è l'organo sovrano, ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile.

L'Assemblea dovrà, altresì, essere convocata ogniqualevolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo della totalità degli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 14

La convocazione avviene mediante lettera inviata o consegnata a mani, telefax, email o modalità simili, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio direttivo.

Ogni socio che desideri proporre un punto all'ordine del giorno ha l'onere di comunicarlo al Consiglio direttivo almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei soci.

L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati dovesse diventare particolarmente elevato.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il segretario generale è il segretario dell'Assemblea e dell'Associazione. In sua assenza o impedimento, l'Assemblea eleggerà un segretario.

Art. 16

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione delle linee guida relative all'attività dell'Associazione per il successivo esercizio proposte dal Consiglio Direttivo nella propria relazione;
- l'approvazione della relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
- la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo;
- la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- la determinazione della misura del contributo annuale o di altri eventuali contributi a carico degli associati, quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione, senza con ciò voler instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
- l'eventuale nomina di un collegio dei revisori e dei probiviri;
- l'esame di ogni altra questione sollevata dai richiedenti o proposta dal Consiglio direttivo.

Art. 17

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, della metà più uno degli associati in regola con il versamento delle quote associative; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno della prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza degli associati presenti e rappresentati, tenuto conto che ogni associato non può rappresentare più di tre altri associati. Non sono ammesse deleghe a terzi.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si fa constare con apposito verbale redatto e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che concernono la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo - nonché il tesoriere ed il segretario, se designati tra persone non componenti il Consiglio direttivo - non hanno voto.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Assemblea straordinaria

Art. 18

In caso di necessità, ovvero su domanda di uno degli organi dell'Associazione, ovvero di un decimo degli associati, il Presidente convoca l'Assemblea generale straordinaria.

Art. 19

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, anche a mani, pervenuta al destinatario almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 20

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche al presente statuto;
- lo scioglimento, la cessazione, l'estinzione dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- il trasferimento della sede e l'istituzione di eventuali sedi e sezioni distaccate in altri comuni.

Per la modifica dello statuto e il trasferimento della sede o l'istituzione di sedi e sezioni distaccate in altri comuni, è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere concernenti lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi. I membri uscenti sono rieleggibili.

Essi decadono, qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o in Assemblea.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà del Consiglio direttivo cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio direttivo che deve essere rinnovato.

Art. 22

Il Consiglio direttivo provvede al governo dell'Associazione ed elegge il vicepresidente, il segretario generale e il tesoriere.

Sono compiti del Consiglio:

- lo sviluppo e la concretizzazione delle linee guida relative all'attività dell'Associazione approvate dall'Assemblea;
- la promozione e l'organizzazione dell'attività associativa;
- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la predisposizione di un eventuale regolamento interno;
- l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto;



- l'autorizzazione di ogni acquisizione, alienazione, locazione, mutui o prestiti necessari al funzionamento dell'Associazione, l'accettazione di donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, nonché ogni tipo di transazione;
- la conclusione di contratti di lavoro dipendente o di collaborazione nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e, in ogni caso, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l'istituzione di gruppi o sezioni di lavoro, i cui coordinatori, se non associati, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e all'Assemblea con voto consultivo;
- la nomina del vicepresidente tra i suoi componenti;
- la designazione del tesoriere e del segretario generale, che possono essere scelti anche tra persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra non aderenti all'Associazione;
- le deliberazioni inerenti all'ammissione e/o l'esclusione di associati;
- la ratifica, nella prima seduta successiva, dei provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- la nomina, se ritenuta necessaria in considerazione delle dimensioni assunte dall'Associazione, del Direttore e la deliberazione dei relativi poteri;
- ogni altra deliberazione sulle questioni concernenti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità.

Il Consiglio direttivo deve sottoporre il bilancio preventivo all'approvazione dell'Assemblea possibilmente entro la fine del mese di dicembre e, comunque, con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno di riferimento.

Il Consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 23

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del suo presidente o in seguito a domanda di almeno un terzo dei componenti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con apposito verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 24 - Presidente.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione con firma libera e facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negoziare.

In particolare, il Presidente è autorizzato all'esecuzione degli incassi e al rilascio delle relative quietanze liberatorie.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nel corso della prima riunione del Consiglio successiva alla adozione degli stessi.

Art. 25 – Vicepresidente.

In caso di assenza del Presidente, impedimento o cessazione dalle sue funzioni, queste ultime sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio direttivo per l'approvazione della relativa deliberazione.

Di fronte agli associati e ai terzi la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 26 - Tesoriere.

Il Tesoriere tiene la cassa e riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione.

Art. 27 – Segretario generale.

Il Segretario generale cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.

Art. 28 – Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;





- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art. 29 – Volontari

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti.

L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, elegge il revisore dei conti o un collegio composto da tre membri effettivi anche tra i non associati con la designazione del Presidente. Il revisore o il collegio

esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea. I revisori dei conti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 31 – Gratuità delle cariche.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e documentate.

Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 32 – Scioglimento.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 9 del d.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 33 - Regolamento interno.

Un regolamento interno può essere predisposto dal Consiglio direttivo che provvederà a sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 34 - Copie o estratti dei processi verbali.

Gli associati possono prendere visione ed estrarre copia di tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea, nonché dei bilanci e rendiconti.

Le copie o gli estratti dei processi verbali del Consiglio direttivo o delle assemblee generali possono essere certificati dal presidente o dal segretario; le copie dei bilanci e rendiconti possono essere certificati dal presidente o dal tesoriere.

Art. 35 – Norme di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme del codice civile, al d.lgs. 117/2017, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.





